

GL 9HQHUGu

VHWWHP EUH

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
1	Il Sole 24 Ore	25/09/2020	<i>CON I CORRETTIVI AL DL AGOSTO SPUNTA L'ESTENSIONE AI PROPRIETARI UNICI (M.Mobili)</i>	3
1	Il Sole 24 Ore	25/09/2020	<i>SUPERBONUS 110%: TUTTI I SOGGETTI CHE HANNO DIRITTO ALLO SCONTO (L.De Stefani)</i>	4
32	Il Sole 24 Ore	25/09/2020	<i>CAPPOTTO AGEVOLATO ANCHE SU SINGOLI APPARTAMENTI (G.Latour)</i>	9
40	Italia Oggi	25/09/2020	<i>OFFERTE TECNICHE, SOGLIA SBARRAMENTO LEGITTIMA (A.Mascolini)</i>	10
40	Italia Oggi	25/09/2020	<i>SUBAPPALTO, IL LIMITE VALE SEMPRE (A.Mascolini)</i>	11
Rubrica Altre professioni				
35	Italia Oggi	25/09/2020	<i>UN NETWORK PER IL SUPERBONUS</i>	12
Rubrica Fisco				
30	Italia Oggi	25/09/2020	<i>PROFESSIONISTI NON DETRAIBILI SE NON FINISCONO I LAVORI (M.Damiani)</i>	13
30	Italia Oggi	25/09/2020	<i>SI' DEL CONDOMINIO PER IL 110% (F.Poggiani)</i>	14
Rubrica Fondi pubblici				
41	Italia Oggi	25/09/2020	<i>FONDI PER DEMOLIRE L'ABUSIVISMO (M.Finali)</i>	15

Agevolazioni/2
Con i correttivi
al Dl Agosto
spunta l'estensione
ai proprietari unici

Marco Mobili
 — Servizio a pagina 32

Bonus 110%, i correttivi al Dl Agosto aprono alla proprietà unica di più unità

DECRETO AGOSTO

Due correttivi bipartisan Pd-Fi puntano ad allargare le maglie dell'agevolazione

Da lunedì iniziano le votazioni in commissione Bilancio del Senato

Marco Mobili
 ROMA

Il bonus del 110% prova a ritagliarsi un po' di spazio nel decreto Agosto in discussione al Senato. Tra gli emendamenti segnalati da maggioranza e opposizioni ancora al vaglio di ammissibilità, meritano una segnalazione due correttivi bipartisan (Ferrari per il Pd e Pichetto Fratin per Fi) che riportano al centro dell'attenzione l'accesso al superbonus per i beni di un unico proprietario.

Attualmente il proprietario unico di un edificio con più unità immobiliari (che quindi non può essere qualificato come "unifamiliare" e neppure come condominio) non avrebbe diritto a usufruire del 110% sulle parti comuni, quindi di fatto ne sarebbe escluso del tutto. E questo perché i lavori "trainanti" riguardano proprio parti e impianti comuni. Almeno così ha affermato l'agenzia delle Entrate nelle ultime Faq. Gli emendamenti targati Pd e Fi vorrebbero allargare le maglie aggiungendo al comma 9, lettera a) dell'articolo 119 del Dl 34/2020 dopo la parola: «condomini» le parole «, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti». Il risultato zoppica parec-

chio dal punto di vista concettuale, perché il condominio, per definizione, non può essere posseduto da un unico proprietario o essere in comproprietà, e quindi si rischierebbero ulteriori pasticci. Ma l'idea appare buona e, se riformulata, eliminerebbe una stortura del sistema.

Con altri due emendamenti, anche questi bipartisan, firmati rispettivamente dal presidente della Commissione Finanze di Palazzo Madama, Luciano D'Alfonso, e dal leghista Paolo Tosato, si punta a modificare il Codice civile per consentire l'intervento all'assemblea di condominio anche da remoto purché garantiscano l'identificazione, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto. Una semplificazione delle procedure per consentire al condominio di poter valutare la re-lauizzazione di interventi sostenuti dal superbonus. In sostanza non ci sarebbe più la necessità che presidente e segretario dell'assemblea condominiale si trovino nello stesso luogo.

Saranno ora relatori, Governo e maggioranza a tirare le fila sugli emendamenti che da lunedì 28 settembre saranno posti al voto in Commissione Bilancio a Palazzo Madama. Sarà un tour de force visto che l'obiettivo è quello di chiudere i lavori in Commissione entro venerdì 2 ottobre (mercoledì e giovedì prossimo la Lega non parteciperà ai lavori) così da consegnare il testo per il voto dell'Aula lunedì 5 ottobre. Il decreto, ancora in prima lettura, entro il 14 ottobre dovrà essere approvato definitivamente anche dalla Camera.

Tra le novità in arrivo che sembrano trovare sempre più conferma la norma con cui il Governo ha promesso di riaprire fino al 30 ottobre i pagamenti dell'autotassazione, con maggiorazione dello 0,8%, dei sog-

getti Isa che non hanno versato entro il 20 agosto scorso.


Per le imprese è data in arrivo, invece, la sospensione dell'imputazione in conto economico degli ammortamenti di beni materiali e immateriali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Agevolazioni/1 Superbonus 110%: tutti i soggetti che hanno diritto allo sconto

Luca De Stefani
 — Servizio a pagina 33



IL SUPERBONUS DEL 110% - 5
I limiti

Paletti più complessi rispetto alle altre detrazioni dedicate alla casa: i contribuenti dovranno prestare attenzione ai requisiti per lo sconto fiscale. Molti vincoli ma anche molte possibili soluzioni.

Tetto di due unità, diritti reali e spese: ecco chi può avere il superbonus

Luca De Stefani

Non contano solo i paletti relativi agli immobili. Per beneficiare del superbonus del 110%, oltre a prestare attenzione alla corretta tipologia di unità su cui andranno effettuati i lavori, che per l'agenzia delle Entrate devono essere residenziali (si veda anche «Il Sole 24 Ore» del 18 settembre), va prestata particolare attenzione anche alle caratteristiche del contribuente che sostiene la spesa agevolata.

Tra limite delle due unità, titolo idoneo al possesso del bene e altri requisiti, sono molti gli elementi che andranno considerati prima di avviare gli interventi di ristrutturazione.

Detrazioni ordinarie

Le detrazioni Irpef e Ires standard ancora attive (non il superbonus del 110% introdotto dal decreto Ri-

lancio) si applicano: quanto all'ecobonus a tutti i contribuenti (persone fisiche, professionisti, imprese e società, anche di capitali) e su tutti gli immobili (anche quelli merce, in base alla risoluzione 25 giugno 2020, n. 34); per l'antisismico si applicano a tutti i contribuenti e sulle «costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive»; per il fotovoltaico, si applicano ai soggetti Irpef (comprese le società di persone) e sulle abitazioni; infine, per le colonnine a tutti i contribuenti e su tutte le tipologie di immobili.

I confini del superbonus

Per beneficiare del superbonus del 110%, invece, è necessario rispettare anche le condizioni soggettive indicate nei commi 9 e 10 dell'articolo 119 del Dln. 34/2020. Nello specifico, il superbonus del 110% riguarda solo gli interventi effettuati:

- dai «condomini»;
- dalle persone fisiche, al di fuori

dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, ma solo per il risparmio energetico qualificato, comprensivo dei nuovi interventi «trainanti» (e indirettamente delle colonnine di ricarica), solo per un «numero massimo di due unità immobiliari»; questa limitazione non si applica «per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio»;

- dagli Iacp (Istituti autonomi case popolari) o dagli enti con le stesse finalità sociali degli Iacp;
- dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
- dalle Onlus, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale;
- dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Possesso o detenzione

Questi soggetti agevolati con il superbonus del 110% devono sostene-

re la relativa spesa e devono possedere o detenere (circolare 31 maggio 2007, n. 36/E, paragrafo 1 e articolo 4, comma 1 del decreto del Mise 6 agosto 2020, in via di emanazione), sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi (circolare 24 febbraio 1998, n. 57/E, paragrafo 2, sulle ristrutturazioni, circolare 31 maggio 2007, n. 36/E, paragrafo 1 sull'ecobonus e articolo 4, comma 1 del decreto del Mise 6 agosto 2020 sull'ecobonus).

Pertanto, come indicato nella scheda in pagina, possono essere ad esempio il proprietario, il nudo proprietario, il titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile (uso, usufrutto, abitazione o superficie), il titolare di un diritto personale di godimento (inquilino, comodatario e l'utilizzatore di un contratto di leasing) o il familiare convivente (si veda l'altro articolo in pagina).

Il limite di due unità

La limitazione ad un «numero massimo di due unità immobiliari», prevista per le persone fisiche che desiderano beneficiare del superbonus del 110% per l'ecobonus e le colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, può essere indirettamente superata, coinvolgendo nel sostenimento delle spese relative agli interventi agevolati gli altri posses-

sori o detentori delle unità immobiliari (si veda Il Sole 24 Ore del 27 luglio 2020).

Ad esempio, se quattro unità immobiliari (che costituiscono 4 separati edifici) sono in usufrutto al padre e in nuda proprietà al figlio, due unità potranno essere ristrutturate, con il superbonus del 110%, da uno dei due, mentre le altre due dall'altro.

Inoltre, se una persona fisica detiene l'unità immobiliare in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, può fruire del superbonus, nel rispetto di ogni altro requisito richiesto dalle norme agevolative, a «prescindere dal fatto che il proprietario dell'immobile abbia o meno fruito» del superbonus per «interventi effettuati su altre due unità immobiliari» (risposta alle Faq pubblicate dall'agenzia delle Entrate nel proprio sito internet).

I limiti di spesa

Se su una stessa unità immobiliare vi sono più potenziali soggetti ammessi al bonus (come, ad esempio, il nudo proprietario e l'usufruttuario), il limite della spesa massima agevolata non va moltiplicato per il numero dei potenziali soggetti agevolati, in quanto, dal 1° ottobre 2006, il limite di spesa è fissato espressamen-

te nella sua misura massima e complessiva in relazione all'immobile e va suddiviso tra i soggetti che hanno diritto alla detrazione (circolare dell'agenzia delle Entrate 4 agosto 2006, n. 28/E).

Questo diritto deriva dal fatto di aver sostenuto le spese agevolate, cioè in ragione dell'onere da ciascuno effettivamente sostenuto e documentato (circolare delle Entrate dell'8 agosto 2020, n. 24/E, al paragrafo 4). In altre parole, il limite massimo di spesa ammessa alla detrazione è riferito alla singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati gli interventi edili e non anche alla persona fisica.

Pertanto, in caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione (come i comproprietari), questo limite deve essere ripartito tra gli stessi per ciascun periodo d'imposta in relazione alle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico (circolare 8 luglio 2020, n. 19/E).

Ad esempio, se due coniugi hanno quattro «edifici unifamiliari» cointestati e le spese per l'isolamento termico «trainante» sono sostenute da uno di essi per due unità e dall'altro per le altre due, la detrazione spetterà, per ciascun coniuge, su un limite massimo di spesa di 50mila euro per ciascuna unità immobiliare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



IL CASO

Per il familiare convivente regole diverse rispetto al comodato

I superbonus compete anche al familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile sul quale vengono effettuati i lavori agevolati al 110 per cento.

L'agevolazione spetta a patto che: sostenga le spese dell'opera; la convivenza nell'unità immobiliare su cui fare l'intervento esista già al momento in cui si attiva la procedura finalizzata all'esercizio della detrazione, che coincide con il momento in cui iniziano i lavori.

I familiari conviventi non sono considerati comodatari e non è richiesta l'esistenza di un sottostante contratto di comodato (circolare 11 maggio 1998, n. 121/E, paragrafo 2.1). Questa interpretazione, quindi, distingue il con-

tratto di comodato vero e proprio dalla situazione di convivenza del familiare. Per i familiari conviventi, quindi, non è necessario un apposito contratto di comodato.

Non è necessario che l'abitazione nella quale convivono il familiare e l'intestatario dell'immobile costituisca per entrambi l'abitazione principale (risposta del 14 luglio 2020, n. 215, circolari 12 giugno 2002 n. 50/E, risposta 5.1 e 10 giugno 2004 n. 24, risposta 1.10), ma è «necessario che i lavori stessi siano effettuati su una delle abitazioni nelle quali si esplica il rapporto di convivenza» (risoluzione 12 giugno 2002, n. 184/E).

La detrazione spetta al familiare per i costi sostenuti per gli

interventi effettuati su una qualsiasi delle abitazioni in cui si esplica la convivenza, purché tale immobile risulti a disposizione. Quindi, ad esempio, non spetta per gli immobili a disposizione di altri familiari (ad esempio, il marito non potrà fruire della detrazione per le spese di ristrutturazione di un immobile di proprietà della moglie dato in comodato alla figlia) o di terzi (risposta a Telefisco 2018 e risposta del 14 luglio 2020, n. 215).

Non è necessario, infine, che la convivenza sussista per l'intero periodo di fruizione della detrazione (risposta del 14 luglio 2020, n. 215).

—L.D.S.

◀ RIPRODUZIONE RISERVATA

IN SINTESI**1. Il perimetro**

I soggetti agevolati con il superbonus del 110% dall'articolo 119, comma 9, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (i condomini, le «persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni», gli Iacp, i soci delle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, le Onlus, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, oltre che le associazioni e società sportive dilettantistiche) devono sostenere la relativa spesa e devono possedere o detenere sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi.

2. Chi sono

Quindi, possono essere:
 -il proprietario (o il nudo proprietario) dell'immobile (anche non esclusivi);
 -i titolari (anche non esclusivi) di un diritto reale di godimento sull'immobile, come l'uso,

l'usufrutto, l'abitazione o la superficie (circolare 24 febbraio 1998, n. 57/E, paragrafo 2 e circolare delle Entrate dell'8 agosto 2020, n. 24/E, al paragrafo 1.2);
 ● i titolari di un diritto personale di godimento, come l'inquilino nella locazione registrata, il comodatario nel contratto di comodato registrato e l'utilizzatore di un contratto di leasing (relazione al decreto legge n. 201/2011, che ha introdotto l'articolo 16-bis, Tuir, Guida dell'agenzia delle Entrate del 24 luglio 2020 sul superbonus del 110%, faq 20);
 ● i titolari di una concessione demaniale (istruzioni del modello Redditi PF);
 ● il socio di cooperative non a proprietà indivisa, assegnatario di alloggio anche se non ancora titolare di mutuo individuale (possessore);
 ● il socio di cooperative a proprietà indivisa, assegnatario di alloggi (detentore) (risposta del 14 luglio 2020, n. 215).

3. Il familiare convivente

C'è anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile sul quale vengono effettuati i lavori, che ha sostenuto le relative spese, a patto che, già al momento in cui iniziano i lavori (risoluzione 28 luglio 2016, n. 64/E, risoluzione 6 maggio 2002, n.136/E) ovvero al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione, se antecedente all'avvio dei lavori (risposta 14 luglio 2020, n. 215), esista la convivenza (da dimostrare tramite una dichiarazione sostitutiva di atto notorio) nell'unità immobiliare su cui fare l'intervento (risoluzione 12 giugno 2002, n. 184/E), la quale può essere anche diversa da quella destinata ad abitazione principale, ma deve essere a disposizione, cioè ad esempio non locata o concessa in comodato (circolare delle Entrate dell'8 agosto 2020, n. 24/E, al paragrafo 1.2).

DOMANDE



RISPOSTE

Ⓣ **Non avendo diritto al super bonus al 110% posso fare comunque la cessione del credito alla banca per i 'vecchi' bonus 50%, 65%, 90%? La posso fare anche se la ristrutturazione è iniziata nel 2019 e una parte di spesa è già stata effettuata in acconto a marzo 2019 e quindi portata in detrazione decennale? E.B. - Cuneo**

Ⓡ La possibilità di optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione per gli interventi elencati al comma 2 dell'articolo 121 del Dl 34/2020 - tra cui quelli di ristrutturazione di cui all'articolo 16-bis del Tuir - spetta soltanto per le spese sostenute nel 2020 e 2021, ma non per quelle di anni precedenti (si veda anche paragrafo 7 della circolare 24/E/2020).
(Alessandro Borgoglio)


Ⓣ **Il decreto rilancio stabilisce che su edifici unifamiliari, le persone fisiche possono accedere al superbonus eseguendo interventi trainanti di ecobonus fino ad un massimo di due unità immobiliari ciascuno senza però far alcun riferimento alle quote di proprietà. Marito e moglie sono intestatari al 50% di quattro edifici unifamiliari; il marito intende effettuare interventi che accedono al superbonus con spese a suo carico su due di questi edifici mentre la moglie intende procedere sempre con spese a suo carico ed interventi trainanti sugli altri due edifici, in questo caso è possibile accedere al superbonus su tutti e quattro gli edifici considerando che gli**

interventi eseguiti su due edifici sono riferiti al marito mentre gli altri due sono riferiti alla moglie anche se sono comproprietari su tutti e quattro? S.C. - Torino

Ⓡ La risposta è affermativa. Non essendo unità a proprietà indivisa ma in comproprietà al 50% tra due soggetti è possibile attribuire le spese di due unità al marito e delle altre due alla moglie. Come precisato, infatti nella circolare 24/E del 2020, il 110% per gli interventi da ecobonus si applica si applica limitatamente agli interventi realizzati su un numero massimo di due unità immobiliari (fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio ma nel caso di specie siamo di fronte a unifamiliare; articolo 119 e 121 del Dl 19 maggio 2020, numero 34 convertito in legge 17 luglio 2020, numero 77, guida al 110% su www.agenziaentrate.it, Dm Asseverazione 3 agosto 2020, Dm requisiti 6 agosto 2020, Provvedimento Entrate 8 agosto 2020 Prot. n. 283847/2020, circolare 24/E del 2020). Nel caso di specie, pertanto, trattandosi di 4 unità immobiliari di cui i coniugi sono comproprietari al 50% è possibile superare il limite imputando il superbonus a due unità per ciascuno dei due soggetti.
(Marco Zandonà)

In caso di più soggetti ammessi su una sola unità immobiliare il limite non va moltiplicato: resta invariato

Non è necessario che la convivenza sussista per l'intero periodo di fruizione del bonus fiscale



110%

L'appuntamento.
Continuano gli approfondimenti che due volte alla settimana (il martedì e il venerdì) sono dedicati al superbonus con le risposte ai quesiti dei lettori e l'esame di casi concreti

Cappotto agevolato anche su singoli appartamenti

CONDOMINIO

Apertura solo parziale: va garantito il doppio salto di classe per l'edificio

Giuseppe Latour

Cappotto termico incentivato al 110% anche su singoli appartamenti in condominio. Purché vengano rispettati tre requisiti: l'autorizzazione dell'assemblea condominiale a realizzare i lavori e il superamento del limite del 25% dell'involucro, insieme al doppio salto di classe per tutto l'edificio, come previsto dal decreto Rilancio.

L'agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 408 di ieri, analizza un caso piuttosto frequente nella pratica di queste settimane: quello del proprietario di un appartamento inserito all'interno di un condominio (nello specifico, di quattro piani con due unità per piano) che «intende usufruire» del 110%, realizzando un cappotto solo sulla sua parte di fabbricato.

La situazione di stallo descritta dall'interpello si sta ponendo molto spesso. L'assemblea condominiale «non è interessata ad eseguire i lavori per l'efficientamento energetico mediante l'isolamento termico delle superfici opache dell'intero involucro dell'edificio».

Nonostante questo, ha concesso «ai condomini proprietari delle singole unità immobiliari abitative, qualora interessati, la facoltà di realizzare l'intervento sulle sole superfici opache dell'involucro del perimetro ricadente nella loro pertinenza, previo nulla osta degli enti competenti». Quindi, niente intervento condominiale, ma strada aperta a interventi singoli. Da questo blocco è possibile uscire, secondo uno schema che le Entrate riassumono molto chiaramente.

L'agenzia, nella sua risposta, ricorda anzitutto quali sono i paletti di carattere generale, agganciati al superbonus, che si rivelano decisivi in questo caso concreto: la detrazione «spetta per gli interventi di isolamento termico degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda

dell'edificio medesimo» e che, allo stesso tempo, garantiscano il doppio salto di classe energetica. O, qualora, non sia possibile, il salto di una classe sola.

In questo caso, allora, è possibile accedere alla detrazione del 110% per gli interventi autorizzati dall'assemblea condominiale che interessino la parte di involucro dell'edificio di pertinenza di una sola unità abitativa. Questo, ovviamente, a condizione che siano rispettati i due limiti generali: doppio salto di classe energetica (di tutto l'edificio) e superamento del tetto del 25 per cento. Non proprio un'apertura indiscriminata, dal momento che soprattutto il limite del doppio salto di classe sarà molto difficile da rispettare.

Anche in questa situazione, secondo quanto spiega l'ultima parte dell'interpello, qualora venga, poi, effettuato sulle parti comuni dell'edificio in condominio almeno un intervento trainante, sarà possibile fruire del 110% effettuando anche sulle singola unità immobiliari gli interventi trainati. Tra questi, ovviamente, ci sono quelli di efficientamento energetico relativi all'ecobonus.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



TAR VENETO: CONFORME AL DIRITTO EUROPEO

Offerte tecniche, soglia sbarramento legittima

In una gara d'appalto la previsione di una soglia di sbarramento per l'offerta tecnica è conforme al diritto comunitario; legittima l'esclusione del concorrente che non supera la soglia, laddove previsto negli atti di gara. Lo ha precisato il Tar del Veneto con la sentenza del 17 settembre 2020, n. 878 che conferma il provvedimento di esclusione disposto dalla stazione appaltante nell'ambito di una procedura di gara per l'affidamento di un contratto da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (per l'offerta tecnica era previsto fino a un massimo di 70 punti, per l'offerta economica al massimo 30 punti). Nel disciplinare di gara era stabilito che «i soggetti partecipanti alla gara, la cui offerta tecnica non avrà raggiunto un punteggio complessivo, prima della riparametrazione, di almeno 30 punti (soglia di sbarramento), saranno automaticamente esclusi dalla gara». Alla ditta ricorrente erano stati attribuiti 23 punti e quindi era stata esclusa. Il Tar ha confermato il provvedimento di esclusione innanzitutto partendo dalla considerazione che «nel caso in esame, data la delicatezza del servizio in questione, la scelta della stazione appaltante di inserire nel disciplinare una clausola di sbarramento per garantire la qualità della prestazione svolta non appare manifestamente illogica». Tale considerazione si legava a quanto affermato in passato dalla giurisprudenza, a partire dalla Corte di giustizia europea per cui (sez. IV, 20 settembre 2018, n. 546) conforme al diritto Ue una norma che stabilisca che le offerte presentate che non raggiungono una soglia di punteggio minima prestabilita siano escluse dalla successiva valutazione fondata sia su criteri tecnici sia sul prezzo, presumendo che essa non soddisfi, in via di principio, le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice.

In altre parole, come precisò anche il Consiglio di stato (sez. V, 12 giugno 2017, n. 2582) la soglia di sbarramento «rappresentata dalla previsione da parte della legge di gara di un punteggio tecnico minimo per accedere alla fase di apertura delle offerte economiche» è legittima se finalizzata a garantire «una qualità elevata delle offerte presentate. L'unica eccezione che può essere adottata all'utilizzo della soglia di sbarramento si configura «in presenza di macroscopiche irrazionalità, di incongruenze o di palesi abnormità».

—© Riproduzione riservata—



